

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5818 del 19/11/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1518 del 23/05/2014, Prot. Prov.le 54151, per lo stabilimento di fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio e carpenteria metallica sito in Forlì, Via degli Scavi n. 18.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6001 del 19/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1518 del 23/05/2014, Prot. Prov.le 54151, per lo stabilimento di fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio – carpenteria metallica sito in Forlì, Via degli Scavi n. 18.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1518 del 23/05/2014, Prot. Prov.le 54151 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – OFFICINA MECCANICA SARTINI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via degli Scavi n. 18 - Protocollo istanza del Comune di Forlì 90845/2013 del 02/12/13 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio – carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì (FC), Via degli Scavi n. 18”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2014;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 22/07/2021, acquisita al Prot. Com.le 78889 e da Arpae al PG/2021/115110, da **OFFICINA MECCANICA SARTINI S.R.L.**, con sede legale in Comune di Forlì, Via degli Scavi n. 18 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 88963 del 25/08/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/131656, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 02/09/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 91549 e da Arpae al PG/2021/135930;

Viste le integrazioni volontarie pervenute in data 22/10/2021 ed acquisite da Arpae al PG/2021/163421;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 18/11/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Nulla Osta acustico: Atto Prot. Com.le 111651, acquisito al PG/2021/164195 del 25/10/2021, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1518 del 23/05/2014 Prot. Prov.le 54151 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – OFFICINA MECCANICA SARTINI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via degli Scavi n. 18 - Protocollo istanza del Comune di Forlì 90845/2013 del 02/12/13 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio – carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì (FC), Via degli Scavi n. 18”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2014, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO B "IMPATTO ACUSTICO", parte integrante e sostanziale del presente atto.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1518 del 23/05/2014 Prot. Prov.le 54151** ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – OFFICINA MECCANICA SARTINI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via degli Scavi n. 18 - Protocollo istanza del Comune di Forlì 90845/2013 del 02/12/13 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio – carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì (FC), Via degli Scavi n. 18"* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2014, **come segue:**
 - l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - introduzione dell'ALLEGATO B "IMPATTO ACUSTICO", parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1518 del 23/05/2014, Prot. Prov.le 54151.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1518 del 23/05/2014, Prot. Prov.le 54151 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1518 del 23/05/2014 prot. n. 54151, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2014 P.G.N. 42556.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede l'inserimento della nuova emissione E5 derivante dalla estrazione aria calda dal locale compressori e della nuova emissione E6 derivante da un nuovo taglio laser.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2021/127445 del 13/08/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2021/127447 del 13/08/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che la modifica comporta l'emissione di sostanze pericolose (Cromo VI e Nichel) legate all'attività di taglio laser che possono riguardare anche l'acciaio inox, ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione, entro il 22 Settembre 2021, per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2021/168778 del 03/11/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato (con correzione di eventuali refusi):

“Emissioni esistenti e valutazione soglia di rilevanza

...omissis...

Per l'emissione già autorizzata E2 Levigatura, si confermano gli stessi limiti e prescrizioni della precedente autorizzazione DET-AMB 1518-2014 del 23/05/2014.

Per l'emissione E1 Saldatura si accoglie la richiesta dell'azienda: il ricalcolo della soglia di rilevanza in relazione agli inquinanti Cromo VI e Nichel non evidenzia il superamento della soglia di rilevanza e di conseguenza i limiti specifici di detti inquinanti non sono cogenti. Si ricorda che nella precedente autorizzazione era stata la ditta stessa che aveva proposto l'adozione dei limiti per detti inquinanti.

Per l'emissione E2 non sono giunte richieste per la modifica dei limiti precedentemente concessi.

EMISSIONI NUOVE e proposta limiti di emissione

EMISSIONE E6 – TAGLIO LASER SIA ACCIAIO AL CARBONIO CHE INOX - Nel nuovo punto di emissione nuovo E6 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di taglio laser. L'attività di taglio laser è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera [...approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99...]

al punto 4.13.16 dell'allegato 4^{da}. Le sostanze inquinanti considerate sono polveri (valore limite: 10 mg/Nmc), ossidi di azoto espressi come NO₂ (valore limite 20 mg/Nmc) e monossido di carbonio CO (valore limite 5 mg/Nmc). Tale attività è compresa anche nell'allegato 4 punto 4.31 della DGR 2236/09 e s.m.L dove si fissa il valore limite per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc.

Si rileva che l'impianto di abbattimento proposto è un sistema specifico certificato dal costruttore per la lavorazione a taglio laser.

La valutazione del raggiungimento della soglia di rilevanza per Cromo VI e Nichel evidenzia il superamento dei 5 g/h previsti per la classe II della tabella A1 della parte II dell'Allegato I Parte I degli allegati alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 e s.m.i. Il solo Nichel inoltre supera la soglia di rilevanza prevista dalla tabella B classe II specifica per le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di polvere.

Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti

Segue Tabella di riferimento: Emissione E6

CARATTERISTICHE EMISSIONE E6	
Portata massima	2.000 Nmc/h
Altezza	8 m
Durata	5 h/g
Sezione	0,07
Impianto di abbattimento	Filtro a pannello
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nmc
Nichel e suoi composti espresso come Ni + Nichel e suoi composti (in forma polvere) + Cromo VI e suoi composti espressi come Cr	1 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione E6;
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale.

EMISSIONE E5 diffusa di aria calda da compressori - Tale emissione diffusa di aria calda da compressori non è soggetta ad autorizzazione essendo compresa nel punto 5 dell'articolo 272 del DLgs 152/06 e s.m.i".

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che sulle emissioni esistenti E1, E2 e sulla nuova emissione E6 è installato un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ha ritenuto opportuno prescrivere quanto segue, in applicazione di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

- "Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni esistenti E1, E2 e sulla nuova emissione E6 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 9".

Il Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì non ha risposto alla richiesta di valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera formulata con la nota PG/2021/127447 del 13/08/2021. Tenuto conto che occorre concludere il procedimento entro i termini stabiliti dalla normativa e che gli stessi sono prossimi alla scadenza, occorre portare a termine l'istruttoria relativa all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera anche in assenza delle valutazioni richieste all'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì,

Dipartimento di Sanità Pubblica.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88 n. 106 del 07/02/1994, e per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2014 P.G.N. 42556, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 22/07/2021 prot. n. 78889, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E3 - CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO ZONA PRODUTTIVA 113 kW a metano

EMISSIONE E4 - CENTRALE TERMICA PER RISCALDAMENTO UFFICI 24 kW a metano

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E5 - EMISSIONE DIFFUSA DI ARIA CALDA DA COMPRESSORE

derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e smi, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio – carpenteria metallica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	8.300	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – LEVIGATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Poveri totali	10	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti espressi come Cr	1	mg/Nmc

EMISSIONI N. E6 – TAGLIO LASER (sia acciaio al carbonio che inox)

Impianto di abbattimento: depolveratore con elementi filtranti

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo VI e suoi composti espressi come Cr	1	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E6 entro tre anni** dalla data del presente aggiornamento dell'autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E6**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E6** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da

indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2 ed E6** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E1, E2** e sulla **nuova emissione E6** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E1, E2** e sulla **nuova emissione E6**, così come richiesto al precedente punto 8.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda in oggetto contenente la documentazione di impatto acustico redatto da Tecnico competente in acustica da cui si evince che:

- trattasi di attività svolta esclusivamente in periodo diurno (06.00-22.00);
- le principali sorgenti sonore dell'attività sono:
 1. S1: Impianto Aspirazione Saldatura Denominato E1
 2. S2: Impianto Aspirazione Levigatura E2
 3. S3 Attività con Impianti in funzione a portone aperto (senza compressore)
 4. S4: Compressore (n. 2 di cui solo 1 funzionante)
- il convogliamento delle emissioni del filtro del taglio laser all'esterno del capannone non comporta alcuna modifica al quadro acustico dell'area poiché il convogliamento non comporterà l'aggiunta di motori e quindi di sorgenti di rumore;
- dai rilievi e valutazioni effettuate l'attività non determina durante il periodo di attività, il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997;
- Visto il parere favorevole di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì acquisito al Prot. Com.le 109351 del 19/10/2021;
- Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI:

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nei modi e nelle condizioni descritte dal tecnico competente in acustica nelle relazione presentata;
2. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.